

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI PROMOSSI DAL COMUNE DI MANTOVA E PREVISTI NELL'AMBITO DEL 1° FORUM MONDIALE SULLE FORESTE URBANE – CIG: 7591147CAA**

**ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento dei servizi necessari all'organizzazione e realizzazione degli eventi e attività necessarie nell'ambito del 1° Forum Mondiale sulle Foreste Urbane, organizzato dal Comune di Mantova in collaborazione con l'Organizzazione per il Cibo e l'Agricoltura (FAO) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), il Politecnico di Milano e la Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale (SISEF).

**ART. 2 – DATE DI SVOLGIMENTO**

Il 1° Forum Mondiale sulle Foreste Urbane si terrà da martedì 27 novembre 2018 a sabato 1 dicembre 2018.

**ART. 3 - LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI**

Il Forum Mondiale delle Foreste Urbane si terrà a Mantova, nei seguenti luoghi:

1. Teatro Sociale – Piazza Cavallotti;
2. Teatro Bibiena – Via Accademia;
3. Sede della Fondazione Università di Mantova (di seguito FUM) e del Politecnico di Milano - Polo territoriale di Mantova – Via Scarsellini;
4. Teatro Ariston – Via Principe Amedeo
5. Piazza Erbe;
6. Piazza Sordello;
7. Piazza Virgiliana.

Ulteriori spazi che potrebbero rivelarsi necessari in fase di organizzazione saranno individuati tra i seguenti:

8. Ex Chiesa di Santa Maria della Vittoria – Via Fernelli;
9. Sala degli Stemmi in Palazzo Soardi – Via Frattini;
10. Aula Magna Isabella d'Este – Via Giulio Romano;
11. Sala delle Vedute della Biblioteca Teresiana – Via Ardigò.
12. Altri spazi messi a disposizione dai partner pubblici e privati dell'evento.

AOO Comune di Mantova c\_e89

Prot: **0053676 - 27/08/2018**

Class: 2.1

Orig: U

uo: CONT



**ART. 4 - ATTIVITA' DEL FORUM**

Il Forum prevede la realizzazione delle seguenti attività:

**a) Convegni, incontri organizzativi e cena di gala**

E' prevista la realizzazione di 4 convegni, 1 incontro organizzativo e 2 cena di gala, come di seguito specificate:

1. Numero 1 convegno mondiale della durata di 3 giorni (mercoledì 28, giovedì 29, venerdì 30 novembre 2018), distribuito su 3 sedi diverse (Teatro Sociale, FUM, Politecnico), con inizio ore 9.00 e fine ore 19.00 per ogni giorno di convegno ed un numero complessivo di partecipanti stimato in 1.000 persone;
2. Numero 1 convegno mondiale dedicato ai giovani ricercatori/studenti della durata di 1 giorno (martedì 27 novembre), distribuito su 2 sedi diverse (FUM, Politecnico), con inizio ore 9.00 e fine ore 19.00, ed un numero complessivo di partecipanti stimato in 150 persone.

3. Numero 1 convegno mondiale dedicato agli amministratori locali, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni europee, del governo nazionale, delle regioni e dei comuni italiani e internazionali, della durata di 2 giorni (venerdì 30 novembre con inizio alle 14 e fine alle 19 e sabato 1 dicembre 2018 con inizio ore 9 e fine ore 20), in sede unica (Teatro Bibiena o, in alternativa, Teatro Sociale in caso di partecipazione superiore alla capienza del Bibiena), con inizio ore 9.00 e fine ore 19, ed un numero complessivo di partecipanti stimato in 500 persone.
4. Numero 2 cene ad inviti, riservata ad un ristretto numero di ospiti previste nelle serate di venerdì 30 dicembre (circa 30 persone) e sabato 1 dicembre (circa 50 persone), presso un ristorante della città con inizio per le ore 20 e orario di fine per le ore 23.45.

Tutti gli orari descritti sono da ritenersi indicativi.

#### **b) Esposizione per la promozione e valorizzazione di attività in correlazione agli argomenti trattati**

E' prevista la gestione di uno spazio espositivo, per l'intera durata dell'evento (dal 27/11 al 2/12) in Piazza Sordello dedicato alla promozione delle proprie attività, coerentemente con i principi e le azioni previste dal Forum.

#### **c) Concerti**

E' richiesta l'organizzazione e la produzione chiavi in mano di almeno due concerti a pagamento, da tenersi al Teatro Bibiena, previsti nelle serate di mercoledì 27 e giovedì 28 novembre, con orari di inizio alle 21 e di fine alle 23 per il massimo di posti consentiti dalle norme di sicurezza vigenti. E' richiesta l'attività di sbigliettamento, servizio cassa e guardaroba. I prezzi dei biglietti e i proventi derivanti dalla vendita degli stessi saranno incassati dall'aggiudicatario.

#### **d) Eventi di intrattenimento**

E' richiesta la produzione chiavi in mano di:

1. evento di chiusura del Forum - un'installazione audio e video in una piazza del centro di Mantova, da definire insieme al Comune di Mantova - previsto per sabato 1 dicembre (durata di ca. 30/45 min in fascia oraria 19-22).
2. Tre dialoghi pubblici della durata di 60/90 min. che si svolgeranno nelle giornate di mercoledì 28, giovedì 29, venerdì 30, in fascia oraria 18-20, in sede da definirsi.
3. Almeno tre eventi di tipo 'incontro con l'autore' e laboratori creativi col pubblico parte attiva dell'evento, da calendarizzare nelle giornate di mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30, in luoghi da definire insieme al Comune di Mantova.
4. Almeno una proiezione di un documentario a cui farà seguito incontro/dialogo con registi e produttori, da tenersi il giorno venerdì 30 novembre, presso il Cinema Ariston, dalle ore 21 alle ore 23.

#### **Art. 5 – SERVIZI RICHIESTI**

Per la realizzazione di quanto espressamente indicato nell'art. 4, sono richiesti i seguenti servizi, in particolare:

**1. Per la realizzazione di quanto indicato al punto a) dell'art. 4 (convegni, incontro organizzativo e cena di gala) sono richiesti i seguenti servizi, per ogni convegno/incontro:**

- a) Allestimento completo dei luoghi dei convegni con possibilità di utilizzo degli arredi, delle attrezzature e degli strumenti informatici, audio e video presenti ed eventuale integrazione di strumentazione e attrezzature necessarie (es. attrezzature informatiche, sedie, tavoli, tappeti, pedane, ecc);
- b) Servizi tecnici audio e video, nei luoghi non dotati di apposita attrezzatura, di cui al punto b);
- c) Servizi di allestimento arredi e attrezzature nei luoghi non dotati di apposita attrezzatura, di cui al punto b);
- d) Servizi organizzativi di prenotazione degli spazi interessati dagli eventi, in costante coordinamento con gli uffici del Comune di Mantova o con altri enti/associazioni espressamente indicati dal Comune di Mantova;
- e) Accoglienza relatori e ospiti: contatti con i relatori e gli ospiti istituzionali, prenotazione degli eventi istituzionali nei giorni di venerdì pomeriggio e sabato;
- f) Prenotazione ristorante per le cene di gala e relativi oneri e gestione degli inviti, in coordinamento con il Comune di Mantova;
- g) Eventuali nuovi allacciamenti elettrici necessari o potenziamento allacciamento elettrico esistente;
- h) Servizi logistici necessari all'organizzazione delle attività;
- i) Assistenza tecnica necessaria, presso ciascuna sede, prima e durante ciascun convegno/incontro organizzativo (richiesta la presenza del personale dedicato almeno 30 minuti prima);
- j) Coordinamento generale dei servizi;
- k) Realizzazione del materiale informativo promozionale (come dettagliato nel successivo art. 6);
- l) Gestione pratiche amministrative, nel rispetto della normativa vigente (servizio ambulanze, vigili del fuoco, relazioni sicurezza, adempimenti normativi/fiscali ecc);
- m) Eventuali servizi aggiuntivi, rispetto a quanto espressamente indicato nei precedenti punti, che si dovessero rendere necessari anche in seguito a sopralluoghi tecnici o durante la realizzazione delle attività.

Per la formulazione dell'offerta relativa ai suddetti servizi si specifica che:

- I convegni sono gratuiti e aperti al pubblico;
- L'individuazione e l'invito dei relatori è a carico del Comune di Mantova;
- Gli inviti di personalità istituzionali ai convegni sono svolti dal Comune di Mantova;
- La ditta aggiudicataria dovrà farsi carico delle spese di affitto degli spazi e delle sale, ivi comprese le sale comunali, per le quali sono da considerarsi le spese vive;
- Le ditte partecipanti alla presente gara, ai fini della formulazione dell'offerta, potranno effettuare un sopralluogo da concordare con un referente all'uopo individuato;
- Gli spazi dovranno essere allestiti secondo la tipologia e le specifiche oggettive dell'evento, nel rispetto del valore storico, artistico ed architettonico dei medesimi e degli arredi esistenti, nonché delle eventuali e vincolanti indicazioni che potrebbero pervenire dagli Enti preposti alla tutela del patrimonio artistico, con riscontro obbligatorio del rispetto di regolamenti e norme di legge in ordine agli obblighi assicurativi e di sicurezza del personale, del possesso di permessi specifici, ovvero procedure per acquisizione di permessi temporanei rilasciati dalle competenti autorità.

**2. Per la realizzazione di quanto indicato al punto b) dell'art. 4 (evento espositivo) sono richiesti i seguenti servizi:**

- a) Progetto espositivo coerente con gli obiettivi e le azioni previste dal Forum;
- b) Servizio di allestimento degli stand;
- c) Ricerca degli espositori;
- d) Gestione dello spazio espositivo e assistenza agli espositori durante le varie fasi organizzative e di realizzazione dell'evento espositivo;
- e) Gestione delle pratiche amministrative, nel rispetto della normativa vigente (occupazione suolo pubblico, comunicazioni alla Polizia Locale, aspetti relativi alla sicurezza, servizio vigili del fuoco, servizio ambulanze ecc);
- f) Disallestimento al termine dell'evento;
- g) Coordinamento generale dello spazio con personale dedicato;
- h) Assistenza tecnica e logistica con personale dedicato;
- i) Servizio di vigilanza notturna (dalle 23 alle 8);
- j) Eventuali servizi aggiuntivi, rispetto a quanto espressamente indicato nei precedenti punti, che si dovessero rendere necessari anche in seguito a sopralluoghi tecnici o durante la realizzazione dell'attività.

Per la formulazione dell'offerta relativa ai suddetti servizi si specifica che:

- La ditta aggiudicataria gestisce l'affitto degli stand, dietro pagamento di un canone di affitto che verrà riconosciuto all'ente il cui costo sarà determinato con apposito atto dallo stesso ente.

**3. Per la realizzazione di quanto indicato al punto c) dell'art. 4 (concerti) sono richiesti i seguenti servizi:**

- a) organizzazione, gestione e produzione dei concerti, ivi compresi gli oneri SIAE e ENPALS;
- b) prenotazione e relativi oneri del Teatro Bibiena;
- c) Gestione delle pratiche amministrative, nel rispetto della normativa vigente (servizio ambulanze, vigili del fuoco, relazioni sicurezza ecc);
- d) Eventuali servizi aggiuntivi, rispetto a quanto espressamente indicato nei precedenti punti, che si dovessero rendere necessari anche in seguito a sopralluoghi tecnici o durante la realizzazione dell'attività.

Per la formulazione dell'offerta relativa ai suddetti servizi si specifica che:

- Il concerto è aperto al pubblico e prevede un biglietto d'ingresso il cui incasso è riconosciuto all'aggiudicatario;
- La ditta aggiudicataria dovrà farsi carico delle spese di affitto del Teatro Bibiena.

**ART. 6 – SERVIZI GENERALI**

In aggiunta a quanto indicato all'art. 5, sono richiesti i seguenti servizi generali:

**1.COMUNICAZIONE, in particolare:**

- a) Oneri di produzione e/o stampa del materiale informativo e/o promozionale dell'evento in generale e degli eventi specifici, cartaceo e non, quali ad es.: programma del Forum, mappa delle sedi del Forum, atti dei convegni, depliant promozionale delle attività, inviti per la cena di gala, newsletter, manifesti promozionali per affissioni interne ed esterne, schede di registrazione, badge, kit convegnistico per i relatori e per i partecipanti, ecc.;
- b) Affissioni esterne di manifesti promozionali negli spazi del Comune di Mantova, in collaborazione con il Comune di Mantova;

c) Produzione di gadget dell'evento in un numero minimo di 1.500 complessivi.

Per la formulazione dell'offerta relativa ai suddetti servizi si specifica che:

- Gli spazi del Comune di Mantova (spazi ICA) saranno prenotati dal Comune di Mantova e messi a disposizione gratuitamente salvo oneri derivanti dalle imposte pubblicitarie che saranno a carico dell'aggiudicatario.
- Tutti i materiali prodotti dovranno essere approvati dal Comune di Mantova prima della realizzazione definitiva e distribuzione;
- Il Comune di Mantova metterà a disposizione loghi, testi, immagini di sua proprietà per la realizzazione del suddetto materiale;

2. TRADUZIONE, INTERPRETARIATO, in particolare:

- a) Traduzione italiano/inglese e inglese/italiano di tutto il materiale indicato al precedente punto 1.
- b) Interpretariato simultaneo in cabina (da inglese a italiano per il pubblico, da italiano a inglese per i relatori) per tutti gli eventi della giornata di Sabato che si terranno al Teatro Bibiena. La ditta aggiudicataria dovrà fornire tutte le attrezzature tecniche necessarie (cuffiette, microfoni ecc.) e farsi carico dell'individuazione del luogo idoneo allo svolgimento del servizio.

Per la formulazione dell'offerta relativa ai suddetti servizi si specifica che:

- Il servizio di interpretariato simultaneo è richiesto solo nella giornata di Sabato.
- Il personale addetto a fornire i servizi suddetti dovrà essere altamente qualificato, madrelingua oppure in possesso di titolo di Laurea in traduzione e interpretariato o titolo equipollente, e, per la traduzione simultanea, aver maturato un'esperienza, certificata, di almeno 5 anni nel campo della traduzione medesima.

#### **ART. 7 - CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE**

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.

La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 107 comma 1 del D.Lgs.50/2016 e smi, dal Direttore di esecuzione se nominato, compilando apposito verbale sottoscritto dall'appaltatore ed inviato al RUP.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

In ogni caso e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

All'appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopradetto.

Nel caso di sospensioni che superino  $\frac{1}{4}$  del periodo di esecuzione contrattuale, è facoltà dell'Appaltatore chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopra indicati (Cfr. art. 107, comma 2 del D.Lgs.50/2016 e smi.)

## **ART. 8 - IMPORTO DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO**

L'amministrazione per assicurare i servizi contemplati dal presente capitolato, ha stimato il valore complessivo massimo presunto dell'appalto in euro Euro 60.000 oltre Euro 3.000,00 relativi agli oneri della sicurezza per rischi da interferenze (EX duvri), non soggetti a ribasso.

L'importo complessivo massimo netto presunto del contratto è stato così determinato:

A. Produzione tecnica degli di tutti gli eventi di cui all'articolo 4, punto a), c), d):	€ 19.000
B. Gestione dello spazio espositivo e annesse attività collegate di cui all'articolo	€ 7.000
C. Pagamento affitti e relativi oneri:	€ 21.000
D. Produzioni materiali di cui all'articolo 6, punto 1:	€ 9.000
E. Servizi di traduzione e interpretariato di cui all'articolo 6, punto 2:	€ 4.000

Si precisa che gli oneri di sicurezza indicati sono relativi all'intera durata contrattuale, come risulta da apposito documenti di valutazione dei rischi interferenze e non comprendono i costi per la sicurezza dei lavoratori dell'impresa (invece ricompresi nel prezzo offerto) che ciascun concorrente calcolerà in base a valutazioni proprie e comunque indicherà specificamente, ai sensi art. 95 c. 10 del Codice dei Contratti, nella propria offerta economica.

Il prezzo di aggiudicazione deve considerarsi fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio.

## **ART. 9 - VARIAZIONE DELL'ENTITÀ DELLA PRESTAZIONE**

Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva di dovrà essere adeguatamente integrata.

## **ART. 10 - VARIANTI AL CONTRATTO**

Il contratto può essere oggetto di varianti nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

## **ART. 11 - DURATA**

Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP e dell'Appaltatore. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione. Tutte le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere concluse con buon esito al termine dell'evento in oggetto. Entro quindici (15) giorni dalla firma del RUP e dell'Appaltatore, l'aggiudicatario è tenuto a presentare un piano dettagliato di sviluppo di ogni servizio, attività e fornitura richiesta dalla presente gara.

## **ART. 12 - ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO**

Il RUP si riserva la facoltà di ordinare, mediante comunicazione scritta, l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto nelle more della stipula dello stesso, ai sensi dell'art. 32, co. 13 D.Lgs. 50/2016 e previa costituzione del deposito cauzionale definitivo. In tal caso il Comune potrà ordinare all'impresa aggiudicataria l'avvio di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto. L'impresa aggiudicataria assume l'obbligo di dare immediato adempimento. In caso di mancata successiva stipula del contratto l'impresa avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione delle attività ordinate dal RUP, valutate secondo il valore dell'offerta economica.

## **ART. 13 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

La programmazione dettagliata delle iniziative verrà comunicata all'impresa aggiudicataria almeno 20 giorni prima dell'avvio del servizio.

Affinché l'impresa aggiudicataria possa svolgere nel migliore dei modi le prestazioni oggetto del contratto, il Comune metterà a disposizione gli strumenti e gli spazi necessari e disponibili. Considerate le particolari esigenze e la tipologia delle prestazioni il referente tecnico del Comune comunicherà le specifiche modalità di accesso nei relativi locali.

Il servizio, da svolgersi in stretto coordinamento con il personale del Comune di Mantova e/o del Comitato Organizzatore del Forum , comprende:

1. Apertura, sorveglianza, chiusura degli spazi per le attività programmate anche in completa assenza di personale del Comune;
2. coordinamento del servizio di sala (maschere per il Servizio informativo e di accoglienza dell'utenza, regolando l'affluenza del pubblico in conformità con la normativa in materia di sicurezza controllo degli spazi e degli ingressi), controllo dei posti riservati, punto di informazione e servizio accrediti;
3. Segnalazione al referente del Comune di eventuali anomalie e malfunzionamenti degli impianti e dei presidi di sicurezza;
4. Presenza di personale esperto – tecnico e di sala – negli spazi di svolgimento di ogni iniziativa, nel numero e con le competenze necessarie (illuminotecnico, fonico, informatico, audiovisivo, ecc);
5. L'aggiudicatario dovrà altresì garantire la sicurezza per ogni evento gestito con la presenza di unità di personale qualificato e in possesso degli attestati di addetti antincendio – di livello rischio almeno pari a quello richiesto negli specifici piani di emergenza – e al primo soccorso sanitario in numero adeguato, come indicato dai relativi piani di emergenza degli spazi disponibili.
6. Presenza del responsabile di sala, tenuto altresì a verificare la corretta attuazione di tutte le disposizioni di emergenza contenute nel Piano di Emergenza ed Evacuazione coordinando gli addetti di sala, compreso il personale eventualmente messo a disposizione a tale titolo dal Comune.
7. svolgimento di tutte le attività e degli adempimenti necessari per la buona riuscita delle iniziative programmate operando in relazione diretta con il referente tecnico del Comune.

## **Art. 14 - PERSONALE**

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Comune di Mantova ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'aggiudicatario.

Tutto il personale assunto e adibito al servizio appaltato è sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'impresa aggiudicataria la quale è obbligata al rispetto della normativa applicabile con riferimento alle eventuali diverse tipologie contrattuali applicate.

Di conseguenza l'impresa aggiudicataria si impegna, in caso di inadempienza ai suddetti obblighi e oneri, a sollevare il Comune di Mantova da ogni e qualsiasi responsabilità assumendo a proprio carico tutte le relative conseguenze, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in

merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'Appaltatore prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro 10 giorni dalla data di avvio delle stesse.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. ( cfr. art. 30 – comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare al RUP prima dell'inizio delle prestazioni o dell'impiego di nuovo personale, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc. , nonché l'indicazione dei contratti applicati.

L'appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione, a seguito di specifica segnalazione del RUP/Direttore di esecuzione.

Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate , tempestivamente, al RUP/Direttore di esecuzione, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi della stessa.

L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia , con le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ed essere esibito al Direttore d esecuzione/RUP che svolgerà le funzioni di controllo.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni; il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia , contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Ai sensi dell'art. 2 DPR 16 aprile 2013 n. 62 gli obblighi di condotta previsti dal codice , si intendono estesi per quanto compatibili all'impresa aggiudicataria.

## **ART. 15 - SICUREZZA**

Prima dell'avvio del servizio l'impresa dovrà comunicare al Referente Tecnico l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio fornendo gli attestati rilasciati dai VVF e i relativi aggiornamenti che ne certifichino la corretta formazione in materia di sicurezza antincendio.

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei



lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza di quanto sopra detto, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il Comune, dovrà fornire preventivamente all'aggiudicatario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui è destinato ad operare ed in relazione all'attività oggetto dell'ordine, al fine di consentire all'aggiudicatario l'adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza. L'aggiudicatario si impegna a portare a conoscenza di tali rischi

Qualora il Comune accerti che l'impresa si è avvalsa, per l'esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia, saranno applicate le penalità e le eventuali modalità di risoluzione previste dal presente capitolato.

Per le inadempienze di cui sopra il Comune si riserva inoltre di incamerare il deposito cauzionale posto a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali costituito ai sensi dell'art. 15 del presente capitolato.

Il Comune provvederà in ogni caso a segnalare il fatto alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore.

Il Comune di Mantova, provvederà a fornire all'impresa aggiudicataria dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare il personale incaricato, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, che egli stesso dovrà sottoscrivere per accettazione.

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo può determinare la risoluzione del contratto.

#### **Art. 16 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILI DEL SERVIZIO**

Il Responsabile Unico del Procedimento è arch. Giulia Moraschi – Settore Ambiente;

Il Settore Ambiente comunicherà all'aggiudicatario al momento dell'assegnazione dell'appalto l'elenco dei referenti comunali dei vari servizi di cui all'art. 1 del presente capitolato.

#### **ART. 17 - RESPONSABILE DESIGNATO DALL'APPALTATORE**

L'Appaltatore dovrà indicare, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la persona fisica designata come Responsabile rappresentante dell'Impresa, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.

In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del personale designato, l'impresa dovrà comunicare preventivamente alla segreteria del Settore Ambiente la persona delegata a sostituirlo, onde scongiurare disservizi.

#### **ART. 18 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

La fatturazione avverrà al termine delle prestazioni, che dovranno essere indirizzate alla segreteria del Settore Ambiente.

Prima dell'emissione delle fatture, la ditta dovrà inviare al Settore Ambiente la documentazione di dettaglio attestante l'avvenuto servizio.

L'emissione delle fatture elettroniche potrà avvenire solamente previa attestazione da parte del Direttore di esecuzione /RUP di avvenuta regolare esecuzione dei servizi, a seguito del buon esito delle verifiche di conformità dei servizi di cui sopra.

Per tali fatture il comune di Mantova verserà l'IVA direttamente all'erario, così come previsto dalla normativa vigente (art. 17-ter DPR 633/72 "Split payment").

Fermo restando le indicazioni previste dall'art. 21 del DPR n. 633/72, le fatture dovranno necessariamente contenere i seguenti elementi:

- sette che affida il servizio nonché numero ed anno delle determinazioni di affidamento
- numero dell'impegno di spesa
- protocollo della pratica
- scadenza del pagamento
- iban del conto dedicato
- codice identificativo gara (cig)

In ottemperanza alle vigenti normative, in sede di formale liquidazione delle fatture, l'ufficio competente è tenuto all'acquisizione d'ufficio ( presso l'INPS di competenza) di DURC regolare, in corso di validità, della ditta aggiudicataria in relazione al presente contratto; ogni somma che a causa della mancata produzione della certificazione di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.

Le tariffe si intendono fisse e invariate per tutta la durata dell'appalto.

Resta fermo quanto previsto al successivo art. 21.

In caso di aggiudicazione ad un RTI sarà obbligo di ciascuna ditta/impresa/cooperativa componente il RTI fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione del servizio di propria competenza. Spetterà alla capogruppo raccogliere le fatture con gli importi.

#### **ART. 19 - RESPONSABILITÀ E PENALI.**

Ogni responsabilità inerente all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto sarà posta interamente a carico dell'impresa aggiudicataria, ivi compresa quella per gli infortuni del personale addetto al servizio, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

I danni arrecati colposamente dalla impresa aggiudicataria (sia diretti che indiretti) alle proprietà del Comune (mobili e immobili) saranno contestati per iscritto; qualora l'impresa non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, il Comune si farà carico della riparazione addebitando la spesa relativa all'impresa aggiudicataria ed irrogando altresì una penale pari al 20% dell'ammontare del danno.

L'impresa aggiudicataria sarà responsabile per i danni cagionati in proprio e dal proprio personale nel corso dell'espletamento del servizio a terzi, a cose di terzi, al personale comunale e al Comune di Mantova.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Referente di Servizio alla presenza di delegati dell'impresa aggiudicataria; qualora la stessa non manifesti la volontà di partecipare, il Referente di Servizio provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni.

In caso di mancata effettuazione del servizio, di segnalazione di adempimento irregolare della prestazione o di negligenza o imperizia nell'espletamento della stessa ovvero nel caso in cui emergano disservizi imputabili a responsabilità dell'impresa aggiudicataria, il Comune si riserva di applicare le penali, mediante escussione della cauzione definitiva. L'applicazione delle penali di seguito elencate non esclude il diritto del Comune di Mantova a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio.

Non sarà applicata alcuna penale nei casi in cui non sia stato possibile effettuare il servizio per cause, opportunamente documentate, non imputabili all'impresa aggiudicataria.

In caso di ritardo nell'avvio del servizio rispetto al termine contrattualmente stabilito il Comune si riserva la facoltà di applicare una penale giornaliera di Euro 500,00.

Per quanto concerne le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta esecuzione del servizio, il Comune potrà applicare le seguenti penali:

- danni arrecati dal personale impiegato dal gestore: il Comune applicherà una penale pari al 20% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni;
- esecuzione del contratto con utilizzo di personale non regolarmente assunto e non in possesso delle necessarie certificazioni in materia di sicurezza: l'infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' Art.1456 C. C., salve le comunicazioni alle Autorità Competenti;
- interruzione del servizio per cause diverse dalla forza maggiore e non comunicate per iscritto dall'impresa aggiudicataria con regolare preavviso: nel caso di prima infrazione, il Comune applicherà una penale di Euro 500,00=, nel caso di una seconda infrazione, la stessa costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art.1456 C. C.;
- mancato rispetto di ogni altro adempimento previsto dal presente capitolato: il Comune per ogni disservizio riscontrato, applicherà una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a insindacabile giudizio del Comune, da un minimo di Euro 500,00= ad un massimo di Euro 2.000,00=-.

Il Comune si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, per mancato o irregolare adempimento del servizio o nell'ipotesi di reiterati inadempimenti, irregolarità o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell'impresa aggiudicataria inadempiente ed incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni.

#### **Art. 20 - POLIZZE ASSICURATIVE**

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente dell'Impresa aggiudicataria durante l'esecuzione del servizio, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo del servizio.

L'appaltatore è altresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, a cose e/o persone in dipendenza del servizio oggetto del presente appalto.

A tale riguardo l'Appaltatore dovrà essere provvisto, prima della stipula del contratto, di una polizza assicurativa con validità non inferiore alla durata contrattuale con i seguenti massimali :

polizza RCT/RCO a copertura di danni arrecati a cose e persone con un massimale unico non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e per persona, la copertura deve essere senza franchigia. Ove non fosse possibile reperire sul mercato assicurativo polizza senza franchigia, resta inteso che la stessa non potrà essere superiore a Euro 1000,00 e rimarrà comunque a carico dell'aggiudicatario.

Devono essere considerati terzi anche tutti i dipendenti del Comune di Mantova.

La polizza assicurativa di cui sopra dovrà essere consegnata in fotocopia al Comune di Mantova prima della stipula del contratto e comunque al massimo entro il giorno precedente l'avvio del servizio.

Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prevista e la stessa non venga ripristinata, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

#### **ART. 21 – CAUZIONE DEFINITIVA**

L'appaltatore è tenuto a prestare ( art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e smi), una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%. La garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia

superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte a del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della cauzione sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipulazione del contratto.

L'importo della garanzia, nel caso in cui l'Appaltatore risulti in possesso di apposita certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, verrà ridotto del 50%.

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, così come previsto dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia, redatto secondo lo schema tipo di cui al D.M. 32/2018, dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine

massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;

b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;

c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;

d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 del c.c.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria. Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'affidatario per l'eventuale applicazione di penali, come previsto al successivo art. 22. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

## **ART. 22 - SUBAPPALTO**

La prestazione contrattuale può essere subappaltata entro il limite del 30% ( trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e smi cui espressamente si rinvia.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza.

In caso di subappalto l'Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82, così come modificato dall'art. 2 del D. Lgs. 29.04.1995 n. 139, convertito nella Legge 28.06.1995 n. 246.

Le subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Le subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del personale.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016e smi e di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni :

- a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare parte della prestazione;
- b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con il subappaltatore;
- c) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010;
- d) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione, trasmetta alla stessa Amministrazione la documentazione attestante che

il subappaltatore è in possesso dei requisiti richiesti per le prestazioni corrispondenti ai servizi/forniture da espletare in subappalto;

- e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Il subappaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto, pena la non ricevibilità della domanda di subappalto.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i subcontratti, il nome del sub-contrante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati.

Inoltre è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contrattenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

#### **Art. 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105 c.1 del D.Lgs.50/2016.

#### **ART. .24 - AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione del presente servizio avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, mediante applicazione dei criteri indicati negli atti di gara e sulla base dei seguenti elementi:

- a) proposta progettuale: max 80 punti
- b) offerta economica: max 20 punti.

L'attribuzione dei punteggi sarà effettuata da parte della Commissione giudicatrice allo scopo nominata, ai sensi dell'art 77 del D.lgs. citato.

La prestazione del servizio sarà affidata alla ditta che avrà conseguito il punteggio più elevato; in caso di parità di punteggio l'affidamento sarà a favore della ditta che avrà ottenuto il punteggio più elevato nella proposta progettuale.

I criteri e le modalità di attribuzione dei punteggi sono illustrati nel disciplinare di gara.

#### **Art. 25 - TRACCIABILITÀ**

L'appaltatore assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010, come modificata con legge di conversione n. 217/2010. In tal caso il contratto si risolve di diritto ex artt. 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni relative alla commessa in oggetto sono state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

#### **Art. 26 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE**

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'appaltatore, l'appaltatore stesso è tenuto, se richiesto, a prestare il servizio, o parte di esso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del procedimento di gara per l'affidamento ad altro soggetto.

## **Art. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi :

- a. mancato inizio del servizio con un ritardo superiore a 10 giorni;
- b. interruzione, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato senza giustificato motivo;
- c. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- d. gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito diffida formale da parte degli uffici comunali preposti al controllo;
- e. mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza sia per quanto previsto espressamente dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia;;
- f. subappalto non autorizzato;
- g. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- h. apertura di una procedura concorsuale a carico dell'appaltatore;
- i. quando l'affidatario risulti in stato fallimentare ovvero abbia cessato o ceduto l'attività;
- j. venir meno dei requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa per la partecipazione a procedura di gara per l'affidamento del servizio
- k. violazione degli obblighi derivanti dal codice comportamento dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013 n. 62)

in tali casi l'Amministrazione dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del c.c.. In tali casi, l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo le prestazioni espletate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto miglior offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1 c. 3 legge 7 agosto 2012 n. 135, conversione, con modificazioni del decreto legge n. 95 del 2012 (Spending review).

## **ART. 28 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE**

Il fallimento dell'appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto, o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione facendo salvo la speciale disciplina prevista dall'art. 48 commi 17 e 18 e dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

## **ART. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla gara d'appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Amministrazione aggiudicatrice

conformemente alle disposizioni della legge di cui sopra e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le imprese concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs.196/2003.

**ART. 30 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti il contratto saranno a carico dell'aggiudicatario.

**ART. 31 - FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del contratto o del capitolato e la corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali sarà competente il foro di Mantova.

**Art. 32 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia di contratti.

IL DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE  
Arch. Giulia Moraschi

